

Deliberazione della Giunta Regionale 18 giugno 2021, n. 8-3397

Legge regionale 56/1977, articolo 30 bis. Presa d'atto dell'istituzione di nuove aree a rischio molto elevato (RME) e rimozione dei rispettivi vincoli di consolidamento in aree a rischio idrogeologico di cui alla Legge 445/1908, in ottemperanza alla D.G.R. 10-370 dell'11 ottobre 2019.

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che:

- in base alla legge 445/1908 (*Legge concernente i provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria*), con specifici atti dello Stato, che non definivano con precisione cartografica un'area ma indicavano prevalentemente i centri abitati attraverso il toponimo di riferimento, numerosi centri abitati nel territorio piemontese furono dichiarati da consolidare;
- l'articolo 2 della legge 64/1974, "*Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche*", in seguito confluito nell'articolo 61 del D.P.R. 380/2001, "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", norma gli interventi urbanistici nei Comuni aventi centri abitati dichiarati da "consolidare" ed in particolare stabilisce che "nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria e di rifinitura, possano essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti";
- l'articolo 13 della legge 64/1974, in seguito confluito nell'articolo 89 del D.P.R. 380/2001, prevede che "tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui all'articolo 61, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio";
- con Circolare del Presidente della Giunta regionale del 31/12/1992, n. 20/PRE vennero recepite le prescrizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 64/1974 e le strutture regionali competenti individuarono e inviarono nel 1993 (come da documentazione agli atti) ai Comuni interessati i perimetri dei centri abitati da consolidare;
- con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 18 del 26 aprile 2001 è stato approvato il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (di seguito PAI);
- a seguito dell'approvazione del PAI, è stato avviato il processo di adeguamento degli strumenti urbanistici secondo le disposizioni di quest'ultimo, da condurre da parte delle Amministrazioni locali, attraverso la verifica di compatibilità rispetto allo stato del dissesto e sono stati forniti indicazioni e indirizzi specifici in tal senso, a partire dal 2001, con successivi provvedimenti oggi confluiti nella D.G.R. 64-7417 del 7/04/2014 "Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica".

Dato atto che, come da verifiche effettuate dal Settore Geologico, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, tutti i comuni interessati dal vincolo di cui alla L. 445/1908 hanno provveduto all'adeguamento del proprio strumento urbanistico al PAI, ad eccezione del Comune di Civiasco che non vi ha ancora provveduto, e che i Comuni di Cossano Belbo, Somano e Coniolo rientrano tra gli esonerati dalla verifica di compatibilità di adeguamento al PAI ai sensi delle D.G.R. 48-5335 del 18/02/2002 e 63-5679 del 25/03/2002.

Premesso, inoltre, che:

- l'articolo 47 della Legge regionale 3/2013 ha aggiunto l'articolo 30bis alla Legge regionale 56/1977 (Tutela ed uso del suolo) con cui viene disciplinato il processo di modifica, trasformazione ed eliminazione del vincolo di cui all'articolo 61 del DPR 380/2001;

- in attuazione dell'art. 30bis della LR 56/1977, il punto 4.4. della parte 1 dell'allegato A alla D.G.R. n. 64-7417 del 7/04/2014, prevede che la Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica (ora Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica) verifichi le attuali perimetrazioni degli abitati classificati da trasferire o consolidare al fine di confermare il vincolo, eliminarlo o eventualmente convertirlo in area a Rischio Molto Elevato (RME), a integrazione del PAI vigente;

con D.G.R. 10-370 dell' 11 ottobre 2019 "*Disposizioni sulla rimozione e trasformazione dei vincoli di consolidamento in aree a rischio idrogeologico di cui alla Legge 445/1908*" veniva approvato:

- l'allegato 1, per i Comuni di Borgosesia, Bergolo, Clavesana, Levice, Costigliole d'Asti, Montabone, Camino, Castagnole Monferrato, Montaldo Scarampi, Rocca d'Arazzo, Aisone, Montaldo Mondovì, Perletto, Cossano Belbo, Farigliano, Gottasecca, Mondovì, Montanera, Quassolo, Portula, Bellino, Locana, Santo Stefano Belbo per i quali, non essendo stato valutato necessario perimetrare un'area RME, si procedeva ad eliminare il vincolo di cui alla L. 445/1908 senza necessità di convertire lo stesso in area RME in quanto, in ottemperanza alla D.G.R. 64-7417 del 07/04/2014, la tutela del territorio e della vita umana è garantita dalle norme dei PRG vigenti adeguati al PAI;

- l'allegato 2, per i Comuni di Somano, Rocchetta Belbo, Civiasco, Borgofranco d'Ivrea, Front Canavese, Coniolo, Montecastello, per i quali, in ottemperanza alla D.G.R. 64-7417 del 7/04/2014, ai fini dell'eliminazione del vincolo di cui alla L. 445/1908 era necessario proporre la perimetrazione di un'area RME, tramite l'invio della rispettiva proposta all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ai fini della sua approvazione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, stabilendo per i suddetti Comuni la vigenza del vincolo di cui alla L.445/1908 fino alla istituzione della rispettiva nuova area RME e disponendo di rinviare a successivo provvedimento della Giunta regionale la presa d'atto dell'istituzione delle nuove aree.

Dato atto che, con nota n. Prot. 00010987 del 04/03/2020, la Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica ha inviato all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po la richiesta di istituire nuove aree RME per i Comuni di Somano, Rocchetta Belbo, Civiasco, Borgofranco d'Ivrea, Front Canavese, Coniolo, Montecastello.

Preso atto che con deliberazione n. 4/2020 del 29 dicembre 2020, così come corretta per errore materiale dal Decreto n. 157/2021 del 19 aprile 2021 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po Parma, la Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po Parma, ha approvato l'istituzione di nuove aree RME per i Comuni di Civiasco, Coniolo, Montecastello, Rocchetta Belbo, Somano, Borgofranco d'Ivrea, Front Canavese, di cui al suddetto allegato 2 della D.G.R. 11-370 del 10/10/2019.

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'articolo 30bis della Legge regionale 56/1977, di prevedere di eliminare il vincolo di cui alla Legge 445/1908 per i Comuni di Somano, Rocchetta Belbo, Civiasco, Borgofranco d'Ivrea, Front Canavese, Coniolo, Montecastello, essendo state istituite negli stessi delle aree RME al fine della tutela del territorio e della vita umana, così come indicato nell'allegato 2 della D.G.R. 10-370 dell' 11/10/2019.

Vista la Legge 445 del 09 luglio 1908;

visto il D.P.R. 380/2001;

visto il D.P.C.M. del 24 maggio 2001;

vista la Legge Regionale n. 56 del 5 dicembre 1977;

vista la D.G.R. n. 64-7417 del 7 aprile 2014;

vista la D.G.R. n. 10-370 dell' 11 ottobre 2019.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

ai sensi dell'articolo 30bis della Legge regionale 56/1977 ed in ottemperanza alla D.G.R. n. 10-370 dell'11 ottobre 2019:

- di prendere atto dell'istituzione delle nuove aree a rischio molto elevato (RME) così come da Deliberazione n. 4/2020 del 29 dicembre 2020 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po Parma, come corretta per errore materiale dal Decreto n. 157/2021 del 19 aprile 2021 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po Parma;
- di stabilire, conseguentemente, l'eliminazione del vincolo di cui alla Legge 445/1908 per i Comuni di Somano, Rocchetta Belbo, Civiasco, Borgofranco d'Ivrea, Front Canavese, Coniolo, Montecastello;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010; i relativi allegati sono consultabili sul sito istituzionale dell'Ente.

(omissis)